

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
ai sensi degli articoli n. 115 e seguenti T.U.B.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

GENERALFINANCE s.p.a. (la "Società" o il "Factor")

Sede legale: Via Giorgio Stephenson, 43A - 20157 Milano - MI

Direzione Generale: Via Carso, 36 - 13900 Biella - BI

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale: 01363520022

Partita IVA: 01363520022 - Capitale Sociale € 3.275.758 i.v.

Tel. +39 015 8484301 - Fax +39 015 8484397 - e-mail: Generalfinance@pec.it (PEC)

Sito internet: www.generalfinance.it - Contatti: <http://www.generalfinance.it/contatti.html>

Intermediario finanziario appartenente a "GFG - Gruppo Finanziario General" e soggetto alla direzione e coordinamento di GGH - Gruppo General Holding S.r.l., autorizzato all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario

Associata ad ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring (www.assifact.it), Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it)

Aderente al sistema ABF - Arbitrato Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO EVENTUALMENTE INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome, Cognome: Telefono: e-mail:

Qualifica:

Dipendente della Società

Agente in attività finanziaria (ex art.128-quater D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione:

Mediatore Creditizio (ex art.128-sexies D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione:

LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obligato stesso nei confronti della Società, entro un limite di importo predeterminato. I debiti garantiti possono derivare da operazioni finanziarie di qualsiasi natura contratte dal debitore garantito con la Società. La fideiussione è una garanzia personale e impegna il fideiussore con tutto il suo patrimonio. Essa è un'obbligazione accessoria; presuppone cioè l'esistenza di un'obbligazione principale: la garanzia sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale. Pertanto la garanzia fideiussoria: (1) non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale; (2) non può essere prestata a condizioni più onerose; (3) non è valida se non lo è l'obbligazione principale. Sono nulle le fideiussioni che non siano limitate almeno nell'importo. La fideiussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio della fideiussione.

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto. Ne consegue che, in caso di inadempimento dell'obligato principale garantito, la fideiussione consente alla Società di rivalersi direttamente nei confronti del fideiussore il quale risponde, entro i limiti della garanzia, con tutto il suo patrimonio. Essa consente inoltre alla Società di ottenere dal fideiussore il rimborso di tutte quelle somme a suo tempo regolarmente incassate ma che la Società abbia dovuto successivamente restituire a seguito di dichiarazione di inefficacia, di annullamento o di revoca del pagamento (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Il rilascio di fideiussione a garanzia di un rapporto in essere con la Società non comporta applicazione di oneri a carico del Cliente/Cedente o del fideiussore. Non sono previsti compensi aggiuntivi a favore del soggetto che entra in contatto con il Cliente o con il fideiussore a carico di quest'ultimo.

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Obbligo di rimborso. Il Fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Società le somme che dalla Società stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria. Il Fideiussore rinuncia al beneficio della escussione ed a quello della divisione. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Recesso del Fideiussore e relativi effetti. Il Fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Società solo quando la lettera venga recapitata presso la sede legale della Società e si rende operante solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla sua ricezione. Il Fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore in essere al momento in cui la Società ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Durata della garanzia. I diritti derivanti alla Società dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, Codice civile, che si intende derogato.

Escussione e semplice richiesta scritta. Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Società, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debito, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il Fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Società tenute a termini di legge. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Debitore. L'eventuale decadenza del Debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fideiussore. Il Fideiussore riconosce alla Società il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del Debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Diritti di recesso o di surroga del Fideiussore. Il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché con fideiussori, sino a quando ogni ragione della Società non sia stata interamente estinta.

Deroga all'art. 190, Codice Civile. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi in regime di comunione legale, la Società è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190, Codice civile, ad agire in via principale anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE.

Nel caso in cui sorga una controversia con la Società relativa all'interpretazione ed applicazione di un contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Società per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami, Via Carso n. 36, 13900 Biella) ovvero o per via telematica (ufficioreclami@generalfinance.it). La Società deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è scaricabile dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.generalfinance.it/general-finance.html, sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari" (www.generalfinance.it/trasparenza.html).

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Società devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario, il Cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è inoltre a disposizione presso la Società e sul sito della Società www.generalfinance.it/general-finance.html, sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari". Al Conciliatore BancarioFinanziario il Cliente può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo. Oppure:

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

LEGENDA



Debitore principale/Obbligato principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Società.
Fideiussore: è la persona che rilascia la fideiussione a favore della Società, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla Società.
Interessi di mora: importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Società) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.

Generalfinance S.p.A.